



## Determina n. 21\_2024 del 11/12/2024

**Decisione a contrarre mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera B) del D.lgs. n. 36/2023 per la FORNITURA di TIMBRI PROFESSIONALI per gli iscritti all' Albo- CIG B4BD3AC65A.**

### II RUP

**PREMESSO** che è in scadenza il contratto in essere per la fornitura di cui all'oggetto;

**RILEVATA**, pertanto, l'esigenza di procedere con il rinnovo per garantire continuità della fornitura di timbri professionali agli iscritti all'Albo da parte dell'Ente;

**DATO ATTO** che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico/finanziaria e tecnico-professionale;

**DATO ATTO ALTRESI'** che, ai sensi del citato art. 17, il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono di seguito riassunte:

- fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: fornitura di timbri professionali da consegnare agli iscritti (nuove iscrizioni e sostituzioni);
- importo stimato del contratto: € 800,00 + iva;
- durata del contratto: annuale a partire dal 01/01/2025 e fino al 31/12/2025;
- forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023 con richiesta di un solo preventivo;
- clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

**RILEVATO** preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

**RILEVATO ALTRESI'** che:

- l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in

possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come *"l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice"*;

- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;

- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;

- in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023, con esenzione per contratti di importo inferiore a € 40.000,00;

-che il contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto risulta essere adeguato;

**TENUTO CONTO** che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

**RILEVATO** che l'art. 25 D.lgs. n. 36/2023 dispone che le stazioni appaltanti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici;

**VERIFICATO** che l'affidamento di che trattasi è di importo inferiore ad € 5.000, per cui l'Ente può procedere autonomamente anche mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso alle piattaforme digitali fino al 31 dicembre 2024, fermo restando l'obbligo di acquisizione del CIG mediante piattaforma PCP di ANAC e invio scheda AD5;

**PRECISATO** che, in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;

**CONSIDERATO** che è consentito derogare al principio di rotazione di cui all'art.

49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 6 del medesimo, per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;

**DATO ATTO** che, in data 02/12/2024 a mezzo PEC è stato richiesto un preventivo per l'affidamento alla società Timbrificio Trentino di Pisetta Paolo e C. snc con sede legale a Trento in via Einaudi n. 42 - CF/P.IVA 00631050226;

**VISTA** la proposta pervenuta a mezzo PEC il 04/12/2024;

**CONSIDERATO** che la proposta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e congrua nel prezzo e che l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

### **VISTI**

- il documento di programmazione esigenze dell'Ente relativamente ai fabbisogni per l'anno 2025 adottato con delibera n. 15/24\_10 del 28/11/2024;
- la delibera n. 15/24\_09 del 28/11/2024 che ha nominato il RUP nella persona di Cornella Manuel, Consigliere Tesoriere;
- la delibera n. 15/24\_03 del 28/11/2024 di approvazione del bilancio di previsione 2025;
- il *Regolamento interno per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie* adottato con delibera n. 15/24\_08 del 28/11/2024;
- le *Norme regolamentari per l'uso del timbro professionale* approvate con delibera n. 14 del 15/09/2022 e s.m.i.;
- il *Regolamento di amministrazione e contabilità* dell'Ente adottato con delibera di Consiglio del 19.12.2002 e s.m.i.;
- il *Regolamento di Funzionamento* dell'Ente adottato con delibera di Consiglio del 14 gennaio 2022 (art. 7, comma 1);
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
- il D.lgs. n. 36/2023;

**ACCERTATO** che l'importo del contratto è stato ricompreso nel bilancio preventivo 2025, come voce di costo da imputare nel CAPITOLO 110030004- VARIE A FAVORE DELLA CATEGORIA e che, pertanto, sussiste la disponibilità finanziaria per accogliere la spesa per l'affidamento del servizio in esame;

### **DATO ATTO**

- che per il predetto servizio è stato acquisito il CIG B4BD3AC65A, tramite piattaforma PCP di ANAC e inviata scheda AD5;
- che trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC 621/2022 e ssmmii;

**ACCERTATO** che il RUP non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 16 del Codice, dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

**RITENUTO** di assumere idoneo impegno di spesa;



## DETERMINA

**DI AFFIDARE** il servizio annuale in parola alla società **Timbrificio Trentino di Pisetta Paolo e C.**, con sede legale a Trento in via Einaudi n. 42 - CF/P.IVA 00631050226 per un importo stimato pari a **€ 800,00 + IVA** di legge, precisando che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo.

**DI DISPORRE** che, alla presente determinazione, seguirà apposito contratto in forma scritta a pena di nullità in modalità elettronica anche mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato.

**DI IMPEGNARE** la somma stimata, pari ad € 976,00 (novecentosettantasei/00) onnicomprensivi, a favore di Timbrificio Trentino di Pisetta Paolo e C., da porsi a carico del bilancio di previsione per l'anno 2025, sul CAPITOLO 110030004 - VARIE A FAVORE DELLA CATEGORIA.

**DI PROCEDERE** alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità contributiva e delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

**DI PRECISARE** che, trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano sorteggiate sulla base del sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione, riservandosi la facoltà, in caso di non conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

**DI DARE ATTO**, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR), al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione.

Trento, 11/12/2024.

Il Responsabile Unico del Progetto di cui all'art. 15 del d.lgs. 36/2023:

geom. Manuel Cornella - Consigliere Tesoriere

*Documento firmato in originale agli atti.*